

CIRCOLARE DI STUDIO

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

65/2020

Parma, 18 novembre 2020

OGGETTO: Sgravi contributivi per i datori di lavoro – Parte I

Il Decreto Legge n.104 convertito nella Legge n.26 del 13 Ottobre 2020, ha previsto alcuni incentivi di natura contributiva al fine di ridurre il costo del lavoro per sostenere le aziende già colpite dal negativo impatto della pandemia:

1. Agevolazioni contributive per i datori di lavoro che non ricorrono ulteriormente agli ammortizzatori sociali (art.3 D.L. n.104/2020);
2. Incentivi alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (art.6 D.L. n.104/2020).

Nonostante la previsione normativa sia di Agosto 2020, per le agevolazioni indicate al punto 1 si è reso necessario attendere la pronuncia della Commissione Europea, intervenuta solo lo scorso 10 Novembre 2020, in quanto la misura rientra nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

Gli incentivi, d'altro canto, sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato, non sono ancora stati oggetto di circolari esplicative da parte dell'INPS sulle procedure di richiesta.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Esonero contributivo per le aziende che non richiedono nuovi trattamenti di cassa

integrazione

E' riconosciuto un credito di natura contributiva alle aziende che sono ricorse agli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione ordinaria, Fondo Integrazione salariale, residuale o di settore, Cassa integrazione in deroga) **nei mesi di Maggio e Giugno 2020**, per un ammontare pari al doppio delle ore di fruizione dell'ammortizzatore nei mesi citati. L'importo dell'agevolazione è pari, quindi, alla contribuzione calcolata sulla retribuzione persa dai lavoratori¹ per il doppio delle ore di trattamento di integrazione salariale fruito nei mesi di Maggio e Giugno 2020.

Ulteriore condizione di spettanza è che l'azienda non richieda ulteriori periodi di cassa integrazione previsti dal D.L. 104/2020 (18 settimane complessive a seguito dell'esaurimento delle prime 18 previste dagli artt. Da 19 a 22-quinquies del D.L 17 Marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni).

L'incentivo spetta per la durata di massimo 4 mesi fino al 31 Dicembre 2020 e può essere utilizzato anche in un unico mese nei limiti della capienza dei contributi previsti per quel mese.

L'INPS, intervenuto con proprie circolari e messaggi², specifica che il credito debba scaturire ed essere utilizzato all'interno della medesima matricola aziendale in funzione del diverso inquadramento previdenziale, nei limiti quindi della contribuzione dovuta, nel mese, per i lavoratori presenti su quella stessa matricola. Viene ristretto, inoltre, il campo di utilizzo del credito alla contribuzione dovuta per i lavoratori delle

¹ Unitamente al ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima se prevista)

² Circolare n.105 del 18/09/2020 e Messaggio n.4254 del 13/11/2020

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

unità produttive che abbiano fruito della cassa integrazione nei mesi di Maggio e Giugno 2020, poiché su tali unità produttive è stato effettuato il calcolo dell'agevolazione spettante, lasciando, di fatto, la libertà al datore di lavoro di ricorrere, ove necessario, agli ammortizzatori sociali nelle unità produttive non oggetto di agevolazione.

L'effettivo ammontare dell'esonero sarà quindi pari al minor importo tra il credito calcolato secondo le modalità sopra riportate e la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

Si ricorda, inoltre, che vige il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per tutte quelle aziende che non abbiano utilizzato ad esaurimento gli ammortizzatori sociali ed, in caso si opti per la richiesta dell'agevolazione contributiva, il divieto sarà condizionato all'effettivo periodo di utilizzo della stessa (massimo 4 mesi), pena la revoca del beneficio con efficacia retroattiva.

Ulteriori requisiti di accesso alla misura sono:

- Possesso del DURC;
- Assenza di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e degli obblighi di legge;
- Rispetto del CCNL e ove presenti dei contratti di secondo livello.

L'esonero contributivo non opera per:

- Premi e contributi dovuti all'INAIL;
- Quota di TFR maturata dai lavoratori dovuta al Fondo di Tesoreria dell'INPS;
- Contributi che finanziano il Fondo di integrazione salariale (Decreto legislativo 148/2015);
- L'aliquota dello 0,30% calcolato sulle retribuzioni per il finanziamento dei Fondi Interprofessionali;

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

- Contributo di solidarietà per le quote di TFR destinate alla previdenza complementare.

In riferimento all'incentivo descritto lo studio si sta attivando per verificare l'eventuale spettando delle singole aziende in relazione alla pregressa fruizione degli ammortizzatori sociali.

Incentivi alle assunzioni (e trasformazioni) a tempo indeterminato

Viene stabilito l'incentivo per assunzioni a tempo indeterminato e trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n.104/2020, ovvero dal 15 Agosto 2020 e fino al 31 Dicembre 2020. Sono esclusi i contratti di apprendistato e le assunzioni di coloro che nei sei mesi precedenti abbiano intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro. L'agevolazione spetta per la durata di 6 mesi e può essere complessivamente quantificata in euro 8.060 euro su base annua. Pertanto l'agevolazione massima mensile per un rapporto a tempo pieno sarà di euro 671,66.

Le condizioni di spettanza dell'incentivo, e comuni a tutte le forme di agevolazione contributiva sono:

- Il possesso del Durc;
- Che l'assunzione non violi un diritto di precedenza;
- Che non vi siano sospensioni in atto nell'unità produttiva nella quale il lavoratore viene assunto o che la mansione ricoperta, seppur nell'unità produttiva oggetto di sospensione, non sia fungibile da parte dei lavoratori sospesi.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

- Il lavoratore non sia stato licenziato, nei 6 mesi precedenti, da datore di lavoro che abbia una coincidenza di assetti proprietari con il datore di lavoro che assume, o che non presenti rapporti di collegamento e controllo con lo stesso.

In merito alle modalità di richiesta e di fruizione si attendono istruzioni da parte dell'Inps.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Marta Vitali